

**AZIONE COMUNE 2006/121/PESC DEL CONSIGLIO**

**del 20 febbraio 2006**

**che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale, come riportato nell'azione comune 2003/872/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale <sup>(1)</sup>, scade il 28 febbraio 2006.
- (2) In base al riesame di tale azione comune, è opportuno rivedere e prorogare di 12 mesi il mandato del RSUE.
- (3) In seguito alla scadenza del mandato del RSUE Talvitie, il segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) ha raccomandato di nominare il signor Peter Semneby nuovo RSUE per il Caucaso meridionale.
- (4) Il RSUE espletterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

Il signor Peter SEMNEBY è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

*Articolo 2*

1. Il mandato del RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea nel Caucaso meridionale. Tali obiettivi includono:

<sup>(1)</sup> GU L 326 del 13.12.2003, pag. 44. Azione comune modificata e prorogata da ultimo dall'azione comune 2005/582/PESC (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 92).

- a) assistere l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia nell'attuazione delle riforme politiche ed economiche, in particolare nei settori dello Stato di diritto, della democratizzazione, dei diritti umani, del buon governo, dello sviluppo e della riduzione della povertà;
  - b) conformemente agli strumenti in vigore, prevenire i conflitti nella regione, contribuire alla risoluzione pacifica dei conflitti, anche tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni;
  - c) impegnarsi in maniera costruttiva con i principali attori interessati sulle questioni che riguardano la regione;
  - d) incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati della regione, in particolare tra gli Stati del Caucaso meridionale, anche per quanto riguarda questioni economiche, energetiche e dei trasporti;
  - e) accrescere l'efficacia e la visibilità dell'Unione europea nella regione.
2. Il RSUE sostiene le attività del SG/AR nella regione.

*Articolo 3*

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, il RSUE ha mandato di:

- a) sviluppare contatti con governi, parlamenti, organi giudiziari e società civile nella regione;
- b) incoraggiare l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata;
- c) contribuire alla prevenzione dei conflitti e alla definizione delle condizioni per progredire nella risoluzione dei conflitti, anche attraverso raccomandazioni inerenti ad azioni connesse con la società civile e la riabilitazione dei territori, fatte salve le competenze della Commissione sulla base del trattato CE;

- d) contribuire alla risoluzione dei conflitti e facilitare l'attuazione di tale risoluzione in stretta collaborazione con il segretario generale delle Nazioni Unite e il suo rappresentante speciale per la Georgia, il Gruppo Amici del segretario generale delle Nazioni Unite per la Georgia, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e il suo Gruppo di Minsk e il meccanismo per la risoluzione dei conflitti nell'Ossezia meridionale;
- e) intensificare il dialogo tra l'Unione europea e i principali attori interessati sulle questioni che riguardano la regione;
- f) assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale;
- g) mediante un'équipe di supporto,

- fornire all'Unione europea relazioni e una valutazione continua della situazione alle frontiere e favorire il rafforzamento della fiducia tra la Georgia e la Federazione russa, assicurando così cooperazione e collegamenti efficaci con tutti gli attori interessati,
- assistere le guardie di frontiera della Georgia e altre istituzioni governative pertinenti a Tbilisi nella messa a punto di una strategia di riforma globale,
- collaborare con le autorità georgiane per migliorare lo scambio di informazioni tra Tbilisi e la frontiera, compresa la consulenza. Tale azione è effettuata mediante la stretta cooperazione con i centri regionali delle guardie di frontiera tra Tbilisi e la frontiera (escluse Abkhazia e Ossezia meridionale).

#### Articolo 4

1. Il RSUE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del SG/AR. Il RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il comitato politico e di sicurezza («CPS») è un interlocutore privilegiato del RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al RSUE nell'ambito del mandato.

#### Articolo 5

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del RSUE è pari a 2 960 000 EUR.

2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili in materia di bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra il RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1° marzo 2006.

4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

#### Articolo 6

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, il RSUE è responsabile della costituzione della propria équipe in consultazione con la presidenza, assistita dal SG/AR e con la piena partecipazione della Commissione. Il RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva dell'équipe.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretario generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni, al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

#### Articolo 7

Di norma il RSUE riferisce personalmente al SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte, tra l'altro in merito alle attività dell'équipe di supporto, vengono trasmesse periodicamente al SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Il RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su raccomandazione del SG/AR e del CPS.

*Articolo 8*

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del RSUE sono coordinate con quelle del SG/AR, della presidenza e della Commissione. Gli RSUE informano regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere il RSUE nell'esecuzione del suo mandato. Il RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

*Articolo 9*

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Il RSUE presenta al SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2006 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro metà novembre 2006. Dette relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiega-

mento, il SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

*Articolo 10*

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 2006.

*Articolo 11*

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
J. PRÖLL